

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1965

(29^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme sulla produzione avicola » (1238)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 339, 344, 347, 350
BARACCO, <i>relatore</i>	339, 340, 348, 350
CARELLI	344
CATALDO	340, 346, 347, 350
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	349
COMPAGNONI	348
MEDICI	346, 347, 348, 349

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Baracco, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Marullo, Medici, Milillo, Militerni, Moretti, Murdaca, Rovella, Rovere, Tedeschi, Tiberi e Tortora.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Schietroma.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cattani.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme sulla produzione avicola » (1238)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla produzione avicola », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARACCO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno, prima d'iniziare l'esame del disegno di legge, che è già stato approvato dalla Commissione agricoltura e foreste dell'altro ramo del Parlamento, far precedere qualche dato riguardante lo sviluppo dell'avicoltura, che ho ricavato dalla relazione dei lavori dell'importante Convegno svol-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

tosì a Varese nel decorso anno 1962, che si è ripetuto nel 1963 e nel 1964, e che ha avuto per tema di discussione il problema dell'avicoltura italiana ed i rapporti con i Paesi del MEC e terzi.

Debbo segnalare ai colleghi che si tratta di riunioni a carattere internazionale, alle quali hanno partecipato i più qualificati studiosi della materia.

Nel discorso di prolusione tenuto dal senatore Medici, come sempre brillante nella forma e denso di argomentazioni scientifiche e pratiche, rilevo: « Nel 1954 la nostra bilancia alimentare nel suo complesso era in pareggio. Nel decennio 1950-59 tale bilancia era stata in media passiva per circa 30 miliardi di lire all'anno.

Già nel 1962, nonostante il forte incremento della produzione agricola verificatosi nel decennio precedente, lo sbilancio alimentare superava i 150 miliardi di lire e nel 1963 si avvicinava ai 500 miliardi di lire, accusando un peggioramento di oltre 300 miliardi nel corso di un solo anno.

Una bilancia alimentare passiva per circa 500 miliardi di lire in un Paese come il nostro, che si presenta solo ora alla ribalta delle grandi competizioni commerciali mondiali, impone che insieme si cerchi e si trovi il modo di diminuire l'onere sulla bilancia dei pagamenti e di ottenere un miglioramento della nostra situazione.

Una delle strade fondamentali è proprio quella di produrre sempre più un tipo di carne come quella del pollame e di produrre più uova ».

C A T A L D O . Oggi tale concezione appare alquanto superata, per l'incremento che ha ricevuto in questi ultimi anni in Italia la produzione del pollame. Se esiste un problema in questo campo è semmai proprio quello della domanda.

B A R A C C O , *relatore*. « In questo settore ci è infatti consentito di aumentare rapidamente la produttività e di ottenere nei confronti di altri alimenti la stessa quantità di sostanze proteiche non solo con un minore importo monetario ma con minore

prezzo valutario, cioè con un minore aggravio della bilancia dei pagamenti.

Il ragionamento mi sembra così elementare da essere del tutto convincente per chi persegue il risanamento di tale bilancia, ma può riuscire fastidioso a chi non voglia questo risanamento.

Ecco le ragioni del mio vecchio entusiasmo per il pollame e le uova che è oggetto di risa da parte di coloro i quali pensano ai grandi problemi sociali ma non capiscono che essi si affrontano anche risolvendo i problemi quotidiani della vita.

Mi ostino perciò a ritenere che tali ultimi problemi, soltanto apparentemente più modesti, debbano attrarre tutta la nostra attenzione e la nostra considerazione: da qui la mia insistenza forse irritante per alcuni ma compresa — ne sono certo — da una grande parte delle massaie italiane.

Se riusciremo a rifornirle di un pollame sempre più rispondente alle loro esigenze ed ai loro gusti, e di uova sempre più fresche, esse sapranno di poter contare per le loro famiglie su una alimentazione altamente nutriente a un costo, comparativamente con altri elementi, molto minore.

Nel 1954 ebbi già occasione di ricordare che il prodotto lordo dell'avicoltura supera di gran lunga il prodotto lordo delle ferrovie dello Stato: alcuni vollero controllare l'esattezza del rapporto e lo trovarono preciso. Ovviamente la mia affermazione non intendeva certo sminuire l'importanza delle ferrovie, soltanto volevo e voglio anche oggi portare l'attenzione degli italiani sul fatto che un'industria come quella avicola che si esercita in centinaia di migliaia di famiglie (cooperatori, raccoglitori consorzisti, commercianti e così via) riveste un'importanza dell'ordine di grandezza di centinaia di miliardi e può risolvere grandi problemi sociali anche dal punto di vista dei consumi ».

L'illustre oratore da me citato fece più avanti un richiamo di rilievo assai significativo accennando ad un settore strettamente legato all'avicoltura, quello cioè dell'industria mangimistica.

« L'Olanda — egli rilevò — è un Paese che ha circa 13 milioni di abitanti ed una

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

superficie di terreni utili equivalente all'incirca a poco meno della Valle padana: due milioni e mezzo circa di ettari, forse un po' meno, perchè data la diffusione delle bonifiche, come di conoscenza comune, in certe zone del Paese il 20 per cento della superficie è occupato da fossi e canali. Ebbene l'Olanda, con 13 milioni di abitanti e due milioni e mezzo di ettari di terreno veramente coltivati, consuma 52 milioni di quintali di mangime; noi ne consumiamo 13 milioni di quintali.

Ora, se l'Olanda riesce a produrre pollame ed uova a condizioni certamente migliori delle nostre dal punto di vista del costo di produzione, perchè noi in questo clima, coi nostri terreni, con le nostre tradizioni rurali cioè in condizioni ottimali, e con una famiglia contadina che tende ad abbandonare il terreno perchè spesso non riesce a far quadrare il bilancio, non possiamo fare altrettanto?

Quali sono le ragioni? Non ce ne sono, anzi io credo che potendo acquistare sui mercati internazionali i mangimi migliori al prezzo minore noi potremmo metterci nelle stesse condizioni dell'Olanda, e attraverso la difesa organizzata dal Mercato comune far sì che i produttori abbiano convenienza ad incrementare una produzione di cui vi è sempre maggior bisogno se vogliamo contenere le importazioni crescenti di prodotti non necessari ».

Chiedo venia al senatore Medici per il... saccheggio del suo brillante ed efficiente discorso, ma vi sono stato costretto dalla mia consapevole incompetenza in materia così strettamente tecnica, e così lontana dalla mia qualità di modesto avvocato di provincia.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ben si inquadra, a mio modesto avviso, nelle considerazioni sopra riportate e, se mi consentite, vorrei completare la mia esposizione in linea di sintesi riportando qualche altra argomentazione svolta sempre nel sopracitato congresso di Varese in una sua magistrale relazione dal professore Livio Scabardi.

Egli esordì affermando che lo squilibrio che aveva determinato la crisi della polli-

coltura era dovuto solo in parte all'adeguamento del sistema produttivo, alla crescita dei consumi, crescita questa che in parte dipende dall'avvenuto accesso al consumo di nuovi strati di popolazione che, come tale, non è comprimibile ma anzi è suscettibile di ulteriore incremento.

In funzione appunto di tale fenomeno espansivo la pollicoltura — aggiungeva l'oratore — si è sviluppata impetuosamente nel nostro Paese e va considerato che la nostra deficiente produzione di uova non era tanto legata ad insufficienza di allevamenti quanto alla bassa produttività degli stessi, aggravata peraltro dagli effetti negativi della alternanza produttiva stagionale. Dobbiamo poi tener presente che noi operiamo ormai nell'ambito del Mercato comune europeo, caratterizzato da fenomeni produttivi pressochè analoghi, per cui emerge il problema della competitività dei mercati. La risoluzione di detto problema postula l'esigenza che venga favorita in tutti i modi la creazione anche nel nostro Paese di una società di imprenditori responsabili ed organizzati per realizzare la produzione a costi competitivi e per regolare i livelli della produzione stessa in rapporto all'evoluzione dei mercati.

Questo è uno dei risultati che si propone appunto di raggiungere il disegno di legge sottoposto al nostro esame. In definitiva restiamo convinti che i produttori, solo attraverso un'attività organizzata sul piano del lavoro di selezione e dell'autoregolazione, così come su quello di una sana politica cooperativistica riguardante l'approvvigionamento dei concimi e del collocamento del pollame e delle uova, possano guardare con fiducia all'avvenire. Ed uno degli obiettivi è caldeggiato dal disegno di legge in oggetto.

Ma vi è un'altra ragione preminente che inderogabilmente ci consiglia di approvare, in conformità alla decisione già adottata dalla Commissione agricoltura della Camera, il disegno di legge, in oggetto. Il Consiglio della Comunità economica europea ha adottato, in data 12 dicembre 1963, un Regolamento n. 129, relativo a talune disposizioni particolari riguardanti le uova da

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

cova ed il pollame vivo. Nella parte preliminare, che illustra la regolamentazione deliberata, si leggono alcune considerazioni sull'opportunità di adottare, per le uova da cova, nonchè per il pollame vivo di peso non superiore ai 185 grammi, quantitativi di cereali da foraggio possibilmente diversi da quelli presi in considerazione per le uova in guscio destinate al consumo; sulla necessità di evitare che le uova da cova possano essere messe in circolazione come uova destinate al consumo (si osserva che a tale fine è necessario imprimere sulle uova da cova una stampigliatura che permetta di distinguerle dalle uova destinate al consumo); sull'esigenza di prevedere — prima di fissare il quantitativo di cereali da foraggio ad un prezzo limite per le uova da cova — un periodo di applicazione pratica delle disposizioni relative alla stampigliatura ed al controllo delle uova da cova. Seguono altre considerazioni e sette articoli che sono trasferiti nel disegno di legge sottoposto al nostro esame. È opportuno però tener presente che l'articolo 8 del detto Regolamento approvato recita: « Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1964. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 1964. Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles addì 12 dicembre 1963 ».

Come i colleghi rileveranno, noi siamo in notevole ritardo sulla data di applicazione ed è questo un altro motivo per accelerare l'approvazione del disegno di legge in omaggio al *pacta sunt servanda*.

È d'intuitiva evidenza che lo sviluppo degli allevamenti avicoli è indubbiamente avvantaggiato se le cifre dei prelievi sulle importazioni dai Paesi comunitari e dagli altri Paesi siano fissate per le uova da cova e per i pulcini in misura diversa da quelle per le uova destinate al consumo.

Fa d'uopo perciò adottare la norma fissata dal Regolamento, in forza della quale non possono essere nè esportate nè importate se non rechino talune obbligatorie indicazioni stampigliate indelebilmente e non siano accompagnate da un documento recan-

te altre indicazioni, pure richieste in modo tassativo.

Ma tali disposizioni suppongono e presuppongono una disciplina legislativa interna della produzione e del commercio delle uova da cova e dei pulcini con un efficiente sistema di controlli amministrativi. A questa necessità risponde il disegno di legge di cui si propone l'approvazione e che inoltre vuol garantire sotto il riflesso igienico sanitario la genuinità dei prodotti avicoli.

Fa d'uopo tenere in giusto rilievo la circostanza che il disegno di legge in discussione non rappresenta quindi un'iniziativa del nostro Governo ma ci è stato per così dire imposto da una decisione adottata dalla Comunità economica europea che porta la data del 13 dicembre 1963, n. 129.

Debbo poi doverosamente informare i colleghi che la Commissione della Camera ha fatto un esame molto accurato e diligente del disegno di legge che merita di essere sottolineato e che dimostra che la sua approvazione è frutto di approfondito studio. Basteranno brevi cenni sull'*iter* del progetto avanti a detta Commissione per convincersene.

Il Governo aveva in origine presentato un disegno di legge che aveva formato oggetto di critiche da parte del relatore onorevole Armani e della maggioranza della Commissione. La discussione ebbe inizio nella seduta del 7 ottobre 1964 e la relazione illustrativa presentata dal Governo precisava che scopo del disegno di legge era quello « di favorire lo sviluppo degli allevamenti in conformità di criteri fissati dalla decisione della Comunità economica europea ».

Il relatore onorevole Armani, nella seduta del 14 ottobre 1964, riconoscendo la necessità urgente ed improrogabile dell'approvazione del disegno di legge, osservava che mentre le finalità del disegno di legge stesso erano quelle di dare alla nostra agricoltura ed ai produttori agricoli uno strumento di difesa dei loro interessi e nello stesso tempo di incentivazione, in effetto si ponevano restrizioni d'ordine bu-

rocratico che falsavano le finalità del progetto di legge.

Nella seduta del 16 ottobre, aperta la discussione generale, l'onorevole Lusoli si associava sostanzialmente ai rilievi del relatore, ed il Presidente fece la proposta di arrivare alla nomina di un Comitato ristretto per esaminare le possibilità di trovare una intesa comune e rielaborare il progetto sulla base delle esigenze reali senza creare strutture e sovrastrutture burocratiche che avrebbero reso più difficoltosa l'attività del settore di quanto non sia attualmente.

Nella seduta del 25 novembre 1964 l'onorevole Antoniozzi riferì che, a seguito delle osservazioni critiche mosse dal relatore e dall'onorevole Lusoli, il Governo si era fatto scrupolo di riesaminare il provvedimento sia negli aspetti di carattere generale che negli aspetti di carattere particolare, prendendo contatti con le categorie interessate e con le organizzazioni che operano nel settore, provocando il parere di altre associazioni interessate, di tecnici, di esperti, di studiosi; per cui si era ritenuto di procedere alla rielaborazione dell'intero testo facendo tesoro delle richieste formulate dal relatore.

Nella seduta del 3 dicembre 1964 il relatore onorevole Armani, prendendo atto del nuovo testo, ne illustrava le caratteristiche che, nella massima parte, provvedevano a migliorarne la formulazione.

Nella seduta dell'11 dicembre 1964, in conformità alle proposte avanzate da vari commissari, il Presidente, di fronte al numero ed alla importanza degli emendamenti proposti, proponeva alla Commissione — che approvava la proposta — la nomina di un Comitato del quale chiamava a far parte, oltre al relatore Armani, i deputati Lusoli, Servello, Ferrari Riccardo, Zucalli e il rappresentante del Governo nella persona del sottosegretario Antoniozzi.

Finalmente il Presidente riferì che il Comitato aveva completato il suo lavoro ed aveva presentato un testo concordato. Illustrò poi il nuovo testo, che accoglie numerose e rilevanti modifiche rispetto a quello originario. Il nuovo testo fu posto in vo-

luzione con dichiarazione di astensione del deputato Lusoli che, pur concordando con le modifiche introdotte, motivava il suo atteggiamento con la convinzione che le esigenze del settore vadano affrontate con interventi più organici e definitivi; mentre il deputato Giuseppe Ferraris annunciava il voto favorevole della sua parte politica. Il disegno di legge fu infine approvato a scrutinio segreto nel testo che è sottoposto al nostro esame.

Brevissime considerazioni sui singoli articoli formanti il disegno di legge. Con l'articolo 1 si stabilisce che le imprese che producono uova da cova e pulcini debbono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel Registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma dell'articolo 5 del testo. Seguono le norme procedurali amministrative conseguenti.

Con l'articolo 2 sono indicati i documenti da produrre nella denuncia per l'immatricolazione.

All'articolo 3 si prescrive che i produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi ed altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanità. Seguono le norme che debbono essere osservate per l'incubazione, il commercio e la messa in circolazione delle uova da cova prodotte in Italia, con specifiche indicazioni precisando che ogni partita di uova da cova deve esser posta in commercio con un documento di accompagnamento recante le indicazioni chiaramente stabilite.

Con l'articolo 4 si prescrive che le imprese produttrici di pulcini debbono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nel testo e non possono porre in incubazione uova di provenienza nazionale ed estera che non siano accompagnate dal documento previsto dall'articolo 3 o dal Regolamento della Comunità economica europea numero 129 del 12 dicembre 1963 più sopra richiamato. Si fa obbligo alle imprese pre-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

dette di tenere costantemente aggiornato il Registro in ogni centro o stabilimento di produzione precisando le indicazioni per le singole partite di uova da cova. Seguono norme precise sulle modalità di tenuta del prescritto Registro.

All'articolo 5 si stabilisce che presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste viene istituito il Registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.

All'articolo 6 sono stabilite le penalità da applicarsi ai contravventori delle norme stabilite dal regolamento.

All'articolo 7 si fa obbligo di corrispondere — da parte delle imprese immatricolate — la somma di lire 3.000 a titolo di rimborso spese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la somma di lire 200 per ogni mille uova o frazione di mille uova rapportata alla capacità delle incubatrici al netto delle sezioni di schiusa.

All'articolo 8 si stabilisce che la vigilanza per l'applicazione della legge è esercitata dal Ministero dell'agricoltura con la collaborazione delle autorità sanitarie per quanto di loro competenza.

L'articolo 9 stabilisce il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore per ottemperare a quanto previsto nella legge.

Infine l'articolo 10 opportunamente prescrive che le norme non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini la cui capacità totale di incubazione al netto delle sezioni di schiusa sia inferiore alle mille uova nonchè alle imprese che abbiano una corrispondente capacità produttiva di uova da cova.

Concludendo, il vostro relatore vi invita ad approvare il disegno di legge in oggetto che, come si è già detto, ha ottenuto l'approvazione della Commissione agricoltura della Camera dei deputati e che, per le considerazioni sommarie sopra esposte, richiede l'approvazione nel più breve tempo.

PRESIDENTE. Debbo comunicare ai colleghi che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1238, osserva quanto segue.

In riferimento all'articolo 7 del disegno di legge, si ritiene opportuno il ripristino dell'originaria formulazione, quale proposta dal Governo all'altro ramo del Parlamento, ossia quella che subordina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della produzione avicola, al pagamento di apposita tassa di concessione governativa. In via subordinata, il nuovo testo dovrebbe essere, comunque, modificato al fine di stabilire che le somme dovute dalle imprese immatricolate "a titolo di rimborso spese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste" debbono affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. La Commissione finanze e tesoro subordina a tale modificazione dell'attuale formulazione dell'articolo 7 il proprio parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento ».

CARELLI. Senza dubbio il provvedimento risponde a necessità organizzative: si è presa cioè l'occasione, in relazione a quanto disposto dall'articolo 43 del trattato di Roma e dal Regolamento della CEE n. 129 del 12 dicembre 1963, per riordinare la produzione delle uova da cova nel territorio nazionale.

Bisogna però osservare che, nonostante l'ottimo lavoro compiuto da coloro i quali hanno partecipato alla stesura del progetto di legge, e forse proprio per l'eccessiva cura posta al fine di ottenere i migliori risultati (si sa che il meglio è nemico del bene), il testo a noi sottoposto manca di quella omogeneità che la materia da esso trattata avrebbe richiesto. In primo luogo è da notare che, quando si intende istituire con un provvedimento un Registro per fare obbligo a determinate imprese di iscriversi ad esso, è incongruo stabilire tale obbligo all'articolo 1 e poi rimandare la istituzione del Registro stesso all'articolo 5. Sarebbe stato meglio prevederne l'istituzione all'articolo 1, in modo da porre la base sulla quale articolare poi tutte le norme dettate dal provvedimento. Naturalmente questa vuole essere solo una osservazione di carattere formale e generale, che valga anche per il futuro: sulla sostanza sono infatti senz'altro d'accordo.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

In secondo luogo desidero rilevare, pur essendo io stesso un tecnico, come sia necessario evitare che lo spirito tecnologico prenda il sopravvento. Non è cioè il caso di affidare responsabilità eccessivamente vaste di carattere sociale a dei tecnici, quando ci si trova a dover affrontare situazioni che possono essere prese in considerazione solo da chi ha una certa conoscenza dell'attività sia politica che economica di una determinata zona. Mi riferisco al quarto comma dell'articolo 1, il quale stabilisce: « Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilerà sull'esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potrà sospenderne l'attività in caso di infrazione alle norme della presente legge ». Ora noi abbiamo avuto esperienze molto negative nel campo sanitario, dal momento in cui, in situazioni analoghe, le funzioni una volta esercitate dai prefetti sono state devolute ai medici provinciali; infatti, mentre prima la considerazione di particolari situazioni era affidata ad un complesso di giuristi, oggi la legge viene applicata da organismi che di diritto non sanno assolutamente nulla, ragione per cui tale applicazione esula completamente da quelle che possono essere le considerazioni di situazioni particolari, limitandosi alla lettera della legge medesima. Ma ogni norma ha una funzione dinamica, non statica, e quelli che potevano essere i valori di una volta sono ben lontani dai valori di oggi; cosa, questa, che il tecnico non può capire.

Mi sembra quindi eccessivo stabilire che il capo dell'Ispettorato provinciale possa sospendere l'attività di un centro avicolo. Ad ogni modo, poichè per fortuna è previsto il concerto con il veterinario provinciale, senza proporre emendamenti mi limito a raccomandare che nell'elaborazione del necessario regolamento di esecuzione sia ben chiarito che la vigilanza sulle infrazioni alla legge, nonchè la responsabilità della chiusura delle imprese avicole, debbano essere divise tra l'Ispettorato ed il veterinario provinciale.

Desidererei poi un chiarimento sul secondo comma dell'articolo 3, là dove è detto:

« Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile... la parola "cova", seguita dalla parola "Italia" e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione ». Vorrei cioè sapere se quegli stabilimenti che producono uova da cova, incubandole poi direttamente al fine di rinnovare il complesso dei soggetti di razza allevati per la produzione delle uova stesse, sono egualmente obbligati a stampigliarle, a norma dell'articolo 3.

Un'ultima considerazione: gli stabilimenti di produzione dovrebbero garantire agli acquirenti che le uova vendute non producano pulcini maschi. Ora i colleghi sanno che esistono apparecchiature per poter effettuare l'esame sessuologico, ed altri sistemi ancora; vi sono dei giapponesi, ad esempio, che addirittura possono stabilire il sesso del pulcino dalle caratteristiche esteriori dell'uovo, e via dicendo. Sarebbe quindi senz'altro il caso di considerare nel regolamento anche l'esame sessuologico delle uova, al fine di permetterne l'acquisto agli allevatori secondo le caratteristiche desiderate. Sarà ovviamente necessario, a tale scopo, che le aziende siano attrezzate adeguatamente; ma se si riuscirà a creare una organizzazione efficiente l'Italia potrà senza alcun dubbio fare la concorrenza all'estero. Si dovrà organizzare, cioè, tutta l'attività di controllo, di ricerca, di indirizzo, di guida, di informazione, in modo da ottenere quanto auspicato a suo tempo dal ministro Medici ed oggi dall'onorevole relatore; al quale, tra parentesi, desidero rivolgere tutto il mio plauso per il lavoro di ricerca che ha svolto, portando a nostra conoscenza tanti elementi di cui eravamo all'oscuro.

Desidero ancora, concludendo questo mio intervento, pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato affinchè nell'elaborazione del regolamento di esecuzione venga consultato qualche membro della Commissione di agricoltura, al fine di evitare quelle discrepanze che purtroppo molto spesso si verificano tra la norma legislativa e quella regolamentare.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

CATALDO. A nostro avviso sarebbe forse preferibile non approvare il disegno di legge, che appare notevolmente limitativo della libertà delle aziende; ma come al solito dovremo subire il volere della maggioranza.

Desidero comunque, riprendendo la mia precedente osservazione, far notare che l'interessamento dell'allora ministro Medici al problema della pollicoltura era determinato da una contingente situazione di carenza carnea, per cui era necessario invogliare il consumatore. Oggi, però, l'importazione di carni dalla Bulgaria, dalla Jugoslavia e da altri Paesi ha inferto un altro duro colpo alla nostra zootecnia. Di tale questione si sono occupati i giornali, oltre che tutti coloro i quali vivono nell'agricoltura; e lo stesso senatore Medici si è occupato dell'argomento in diversi convegni.

Ora, a mio avviso, manca nel presente disegno di legge qualsiasi garanzia e qualsiasi presupposto per garantire la zootecnia in genere e l'avicoltura in specie; pertanto, se si vuole approvare che si approvi pure — non voglio fare certo una opposizione preconcepita — ma che si cerchi almeno di valutarne le disposizioni con serietà e ponderatezza. Così, ad esempio, consideriamo attentamente se il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, stabilito dall'articolo 9, entro il quale le imprese dovranno ottemperare a quanto in esso previsto sia sufficiente o se non sia piuttosto opportuno aumentarlo: come pure domandiamoci se la somma di lire 200 che le imprese immatricolate dovranno versare annualmente per ogni mille uova non rappresenti un balzello eccessivamente oneroso, che finirà con il ripercuotersi sul prezzo del prodotto e quindi esclusivamente sugli acquirenti! Ponderiamo cioè adeguatamente queste come tutte le altre norme del disegno di legge e non preoccupiamoci soltanto del fatto che esso deve essere comunque varato.

Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se nel corso del mio intervento sono stato molto franco nelle mie espressioni, ma io ritengo che l'agricoltura in generale, e quindi anche l'avicoltura, debba essere inquadrata in un

tutto organico e che il provvedimento in questione, per essere effettivamente efficace, debba essere bene accetto non soltanto alle aziende produttrici, ma anche ai consumatori.

MEDICI. Ho chiesto di parlare soprattutto per chiarire un punto di carattere generale. La ragione per la quale il prezzo dei polli oggi in Italia spesso non è remunerativo per gli allevatori non deve ricercarsi nel fatto che il volume delle sostanze proteiche di origine animale sia sufficiente o meno, quanto nell'orientamento dei gusti dei consumatori. Anche nel 1964 e nell'anno in corso la bilancia alimentare italiana è stata passiva per circa 500 miliardi di lire, prevalentemente di prodotti animali: il che vuol dire che i consumatori italiani di carne bovina, di pollame, di uova, di conigli e di prodotti lattiero-caseari non hanno trovato sul mercato — per alcuni di questi prodotti — di che soddisfarsi. A mio parere, quindi, se potessimo aumentare la domanda di tali prodotti con una adatta educazione alimentare, riusciremmo a ridurre questa pesante ipoteca che abbiamo sulla bilancia dei pagamenti.

È necessario tenere presente che dal 1861 — cito dati precisi perchè ho fatto in proposito indagini recenti — al 1959-60, quindi nei primi cento anni di vita unitaria, il nostro Paese non ha quasi mai avuto una bilancia alimentare gravemente passiva: essa infatti è stata attiva fino al 1914, è diventata passiva successivamente, è tornata attiva nel periodo dell'autarchia per divenire lievemente passiva in seguito. Nel 1960 poi è stata passiva per 130 miliardi di lire e negli ultimi due anni per 500 miliardi.

CATALDO. Il senatore Medici ha ragione in linea di massima, ma forse non ha tenuto presenti le carni suine: a questo proposito c'è da considerare che mentre si doveva garantire la suinicoltura italiana che si trova in grave crisi, sono stati invece importati suini dalla Cina, affetti tra l'altro da una gravissima malattia. Ed in questo mo-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

mento io parlo non solo da senatore, ma soprattutto da veterinario.

M E D I C I . Desidero aggiungere che se vi è qualcosa di utile in questo mio intervento, ciò sta soltanto nella precisazione di alcuni dati che potranno giovare a tutti. In particolare, dunque, desidero dire che noi abbiamo una bilancia alimentare fortemente passiva, di 500 miliardi, fatto nuovo nella storia d'Italia, dovuto prevalentemente alla carenza produttiva del settore zootecnico: è evidente, quindi, che ci conviene fare una legislazione che favorisca la produzione di polli, i quali gradualmente possano ridurre un determinato tipo di consumo. E su questo mi sembra che siamo tutti d'accordo.

La questione dei suini, anch'essa assai importante, è analoga a quella dei polli: noi siamo cioè il Paese che consuma meno carne suina e meno pollame in Europa, mentre apprezza particolarmente le preziose carni di vitello e le ancora più preziose bistecche alla fiorentina. Ora, un popolo, il quale vuole attuare una sua politica alimentare — e mi rivolgo soprattutto ai colleghi di ispirazione marxista — non dovrebbe dimenticare la grande importanza che ha per la capacità di acquisto dei salari una alimentazione a basso costo. Quindi, il fatto che le proteine del pollo e delle uova costino la metà o un terzo delle proteine della bistecca alla fiorentina, mi sembra che rappresenti un elemento eccezionalmente importante, molto di più di alcuni discorsi che sono stati fatti in questa sede; e quando avremo perciò messo i consumatori in condizione di avere a disposizione le proteine contenute nella bistecca di pollo o nella bistecca di maiale magro ad un prezzo che sia un terzo di quello delle proteine contenute in altre carni, avremo, a mio avviso, veramente avviato a soluzione il problema.

Il senatore Cataldo poi non dovrebbe criticare l'importazione di maiale dalla Cina, se vuole che si sviluppino gli scambi internazionali...

C A T A L D O . Io parlo — lo ripeto — soprattutto da veterinario e torno a dire

che i maiali della Cina sono facilmente attaccabili da un grave morbo. Ed è noto che questa operazione è stata voluta dalla FIAT per attuare con la Cina uno scambio commerciale!

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Cataldo a non interrompere e a rimanere nel tema della discussione.

M E D I C I . Io ritengo dunque che il punto debole della zootecnia italiana sia, oltre che nella avicoltura, anche nella suinicoltura: sono questi i due grandi settori attraverso i quali si potrebbe rifornire il mercato dei consumi di un Paese di 50 milioni di abitanti. Per la verità, però, io non volevo intervenire su questo tema, ma piuttosto intendevo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'articolo 7, che — come è stato già rilevato dal relatore — aveva originariamente una diversa formulazione. E chi vi parla sostenne quanto sosteneva poc'anzi il senatore Cataldo, l'opportunità cioè di abolire le tasse attualmente in esso previste (che oltre tutto sono di una entità troppo limitata per costituire un effettivo contributo), che sono contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Il testo originario dell'articolo 7, almeno, prevedeva una tassa di concessione governativa, una vera e propria tassa, quindi, pienamente legittima, il cui reddito sarebbe dovuto andare al Ministero del tesoro, mentre l'attuale testo viene a stabilire una gestione fuori bilancio. Ecco, quindi, l'opportunità del richiamo della Commissione finanze e tesoro e l'opportunità — se non vi sono particolari ragioni di urgenza — di sopprimere del tutto l'articolo in questione.

P R E S I D E N T E . Desidero far presente al senatore Medici che la Commissione finanze e tesoro ritiene opportuno il ripristino dell'originaria formulazione, ma in via subordinata suggerisce che il nuovo testo sia modificato al fine di stabilire che « le somme dovute dalle imprese immatricolate a titolo di rimborso spese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

debbano affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata».

Quale delle due strade vorrebbe il senatore Medici che si seguisse?

M E D I C I . Se si vuole accettare l'imposizione di una formale imposta, si potrebbe modificare nuovamente l'articolo 7 e tornare alla originaria formulazione, ma io chiederei caldamente all'onorevole rappresentante del Governo ed agli onorevoli colleghi di voler sopprimere l'articolo 7, che — ripeto — è contrario alla Costituzione ed ai principi del vigente diritto tributario.

C O M P A G N O N I . Il Gruppo comunista, pur non avendo osservazioni sostanziali da fare in merito al provvedimento in discussione, tuttavia lo ritiene inadeguato, anche perchè — almeno da quanto risulta dalle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato — il suo scopo è solo quello di regolare il settore in relazione soprattutto alla legislazione comunitaria, escludendo qualsiasi esigenza di intervento per il riordino e lo sviluppo dello stesso con la necessaria organicità.

Si è detto in questa sede che il presente provvedimento favorirebbe lo sviluppo della produzione: il nostro Gruppo ritiene, invece, che esso, così come è congegnato, si limiti a regolarizzare e a disciplinare situazioni esistenti, senza prevedere — ripeto — alcuna possibilità di intervento organico per tale sviluppo. Ci troviamo di fronte alla solita visione settoriale dei problemi, che scaturisce in modo burocratico e meccanico dai vari regolamenti, anche essi settoriali, del Mercato comune europeo, senza considerare organicamente il mercato e le esigenze produttive del settore zootecnico. Per tali motivi il Gruppo comunista si asterrà dal voto.

Desidero poi osservare che a nostro avviso è necessario precisare con la massima chiarezza che le norme in questione non riguardano gli allevamenti familiari, poichè altrimenti, anzichè incrementare lo sviluppo di questo settore, si verrebbe addirittura a ritardarlo. È vero che all'articolo 10 è detto che le disposizioni della presente

legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacità totale di incubazione è inferiore a 1.000 uova, nonchè alle imprese che abbiano una corrispondente capacità produttiva di uova da cova, ma è necessario tenere presente che non è difficile che anche un'azienda familiare riesca a produrre 1.000 uova.

L'ultima osservazione che intendo fare è relativa alle penalità che sono previste all'articolo 6, che a noi sembrano assolutamente inadeguate se si vuole veramente ottenere il rispetto delle norme del presente provvedimento.

B A R A C C O , relatore. Onorevoli colleghi, la ragione sostanziale del disegno di legge è quella di dare attuazione ad una disposizione della Comunità economica europea. Per la verità io ho avuto lo scrupolo di impostare il problema su tutto il settore dell'avicoltura; come avete sentito, tanto per fare un esempio, il ricavo lordo di tale produzione è superiore al lordo che si ottiene da tutte le ferrovie. Ma con che titolo noi oggi potremmo rifiutarci di dare esecuzione ad un patto liberamente assunto? Si può dire, invece, che il settore è tanto importante che noi possiamo rivolgere un invito al Governo perchè esamini il problema dell'avicoltura in un contesto organico, tenendo conto di tutti i rilievi che qui sono stati fatti.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Compagnoni, faccio notare che l'articolo 10 venne stabilito di comune accordo nel Comitato ristretto dopo un lungo esame e che anzi esso fu proposto proprio dall'onorevole Antoniozzi. A mio giudizio l'articolo 10 può essere accettato nell'attuale formulazione. Nè è necessario ripetere che siamo in periodo di esperimento e che anzitutto dobbiamo rispettare il principio che *pacta sunt servanda*. Quanto abbiamo firmato a Bruxelles imponeva che quel regolamento avesse vigore obbligatorio per tutti i Paesi comunitari; per questo sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Resta la questione dell'articolo 7, ma su di essa vorrei sentire il pensiero del Governo.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare che dalla discussione si siano ben delineati i limiti del disegno di legge, che non presume di sistemare il settore dal punto di vista economico-produttivo, ma soltanto sotto l'aspetto regolamentare, assolvendo cioè — come ha giustamente detto l'onorevole relatore — ad un impegno che ci siamo assunti in sede di Comunità economica europea. Nè si tratta, senatore Cataldo, di un provvedimento illiberale, giacchè anche nei Paesi di antichissime tradizioni liberali e di moderna costituzione liberale — come l'Olanda nel primo caso e la Germania nel secondo — il settore dell'avicoltura è minutamente regolato, mentre noi possiamo constatare gl'inconvenienti che derivano dalla mancanza di una tale regolamentazione, di cui abbiamo fortemente risentito in questi ultimi mesi. Pertanto sulla necessità, sull'opportunità e sull'urgenza del provvedimento credo che non ci sia nulla da obiettare, ribadendo che esso non ha grandi pretese: vuole semplicemente essere l'assolvimento di un impegno preso per una nuova regolamentazione della materia, anche con quel tanto di sperimentalità cui accennava il relatore.

Per quanto riguarda i suggerimenti avanzati dal senatore Carelli, ritengo che il Governo possa prendere l'impegno di accoglierli. In sede teorica è da accettare il rilievo da lui fatto sul modo spesso carente di collocare le disposizioni negli articoli dei disegni di legge: non v'è dubbio che nel caso in esame si sarebbe dovuto iniziare dall'istituzione del registro nazionale delle imprese produttrici. Per quanto concerne l'attuazione del regolamento penso di poter assumere l'impegno della consultazione anche di quei parlamentari che hanno esperienza e conoscenza della materia.

Circa l'articolo 7, vi sono due soluzioni. Se si accetta — come proposto dalla Commissione finanze e tesoro — di ripristinare l'originaria formulazione proposta dal Governo all'altro ramo del Parlamento, assoggettando l'autorizzazione alla tassa di concessione, la decisione può essere presa

anche durante l'odierna seduta. Ricordo a tale proposito che l'articolo 8 del precedente testo stabiliva: « L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è soggetta alla tassa di concessione governativa quale tassa per il rilascio in ragione di lire 5.000 per ogni stabilimento di produzione e, quale tassa annuale rapportata alla capacità delle incubatrici, in ragione di lire 300 per ogni mille uova o frazione di mille al netto delle sezioni di schiusa. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce ».

Se invece si volesse accedere all'idea del senatore Medici, che certamente ha buone ragioni di essere, e cioè che tasse di tal genere sono improduttive ed anzi irritanti per i produttori, e che esse molto spesso non raggiungono lo scopo che si prefiggono, in tal caso mi riserverei di sentire il pensiero del Ministro.

MEDICI. È evidente che la Camera dei deputati non ha accettato il testo governativo perchè l'ha ritenuto troppo fiscale, tanto più che non era prevista soltanto l'imposta *una tantum*, ma anche una tassa annuale in base al numero delle uova. Un siffatto criterio fiscale in un settore che si vuole stimolare non poteva essere accolto, e l'altro ramo del Parlamento ha pensato così ad un rimborso spese, che ha fissato nella somma annuale di lire 3.000, la quale soluzione a me pare un po' ridicola.

Non possiamo, dunque, tornare al testo originario, altrimenti la Camera dei deputati con tutta probabilità ci rinvierebbe il provvedimento avendo già deciso in senso contrario alla statuizione di una tassa di concessione. Per tale ragione ritengo che si potrebbe insistere per la soppressione dell'articolo 7, anche in considerazione del principio generale che il solo titolare delle entrate è il Tesoro dello Stato e che i singoli Ministeri adempiono il loro dovere ricevendo dal Tesoro le somme di cui hanno bisogno. Se ogni volta che si attua un servizio, si fissa una tassa per il rimborso delle spese, torniamo alle impostazioni pre-Rivoluzione francese!

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

29ª SEDUTA (17 novembre 1965)

C A T A L D O . Mi permetto di far rilevare che anch'io, nel mio intervento, avevo già trattato di tale questione. Sono perciò favorevole alla soppressione dell'articolo 7, come auspicato dal senatore Medici.

B A R A C C O , *relatore*. In linea di massima sono favorevole alla soppressione dell'articolo 7, fatta salva, però, la richiesta del sottosegretario Cattani di sentire il parere del Ministro.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè sulla proposta di soppressione dell'articolo 7 avanzata dal senatore Medici il sottosegretario Cattani si è riservato di sentire il parere del Ministro e dato che per ora nessuna delle due soluzioni prospettate dalla Commissione finanze e tesoro è stata accolta, l'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari